

Allegato parte integrante

Relazione illustrativa

Disegno di legge recante

“Disposizioni per il recepimento delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE – disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, di servizi e di forniture”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Illustri consiglieri,

il presente disegno di legge interviene in attuazione delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) e 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici che abroga la Direttiva 2004/18/CE).

Con l'adozione di questo disegno di legge la Provincia esercita la propria autonomia legislativa, in attuazione delle due direttive citate e in anticipo rispetto al recepimento statale, in base alla propria competenza primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto e ai sensi di quanto disposto, in relazione all'emanazione di norme in materia di contratti, dal Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

Le direttive europee in oggetto offrono interessanti spunti innovativi per la disciplina degli appalti. Alcuni principi, tra i quali quello della valorizzazione delle micro, piccole e medie imprese, e alcune previsioni specifiche, quali, a titolo esemplificativo, quelle relative alla ripartizione degli appalti in lotti e alla semplificazione delle procedure di gara, risultano di sicuro interesse anche per il Legislatore provinciale.

Nella fase di esame delle Direttive compiuta dai Dipartimenti competenti in materia, con la collaborazione del Servizio legislativo, è stata analizzata la normativa provinciale vigente e le prospettive di modifica della stessa, tanto al fine del recepimento delle direttive, quanto ai fini di una complessiva risistemazione delle fonti provinciali, volta essenzialmente a chiarire e a semplificare la disciplina degli appalti, anche nel rapporto con la disciplina statale.

Il disegno di legge in oggetto si affianca alle due leggi provinciali sui lavori pubblici e in materia di contratti e beni, recando disposizioni generali, applicabili ai due ordinamenti. Per comodità di lettura, le tre leggi saranno poi assemblate in un testo coordinato ad uso interno degli operatori.

Ai fini del recepimento, la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 850 del 20 maggio 2015 un protocollo di intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano, con il quale fra l'altro le due Amministrazioni, nel rispetto delle rispettive peculiarità, si impegnano a fornire l'una all'altra collaborazione per l'analisi e lo studio delle Direttive, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici e di concessione, per la predisposizione di una proposta normativa comune di recepimento nei rispettivi ordinamenti della normativa europea". In attuazione del protocollo d'intesa si sono svolti più incontri di confronto con gli uffici competenti della provincia di Bolzano.

La Provincia di Trento, nell'ambito della concertazione al Tavolo per gli Appalti, ha previsto l'introduzione di alcune norme intese al recepimento nell'ordinamento provinciale di istituti disciplinati dal diritto europeo che sono stati ritenuti di interesse, tenuto conto che la Provincia ha già un ordinamento completo, soprattutto in materia di lavori pubblici, che contempla molti istituti già conformi o compatibili con la nuova direttiva europea.

Le norme proposte riguardano sia la fase di affidamento di appalti, concessioni e spese in economia, sia la fase di realizzazione dei lavori e servizi ed acquisizione di forniture.

Questi gli ambiti in cui l'intervento normativo risulta particolarmente innovativo:

1. Attenzione alle MPMI.

Sono proposte norme per la tutela delle MPMI attraverso una maggiore attenzione nella impostazione progettuale degli interventi: il progetto si riferisce alla minima unità autonoma e funzionale e prevede la ripartizione in lotti. Per minima unità autonoma e funzionale si intende un lavoro, un servizio o una fornitura fruibile direttamente e indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori, nel caso di appalti o di concessioni di lavori, o dall'acquisizione di altri servizi, nel caso di appalti o di concessioni di servizi, o di altre forniture nel caso di appalti di forniture. Tali unità autonome non sono dunque considerate "lotti". Ciò comporta un numero maggiore di appalti di entità minore rispetto al passato, rivolti ad imprese di più ridotta dimensione. Viene inoltre introdotto l'obbligo, salvo limitate eccezioni debitamente motivate dall'Amministrazione aggiudicatrice, di suddividere in lotti gli appalti di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Viene previsto che negli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici suddividano l'appalto in lotti quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente.

Nel caso di suddivisione in lotti, quali parti di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, privi di autonomia funzionale, in quanto non fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione o dall'acquisizione di altri lavori, servizi o forniture, il valore dell'appalto da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della procedura di gara è quello risultante dalla somma dei valori di tutti i lotti, fatto salvo che alcuni lotti possono essere appaltati secondo le disposizioni valevoli per il proprio valore nel rispetto di determinati limiti di importo previsti dalla normativa. L'obbligo di suddividere gli appalti in lotti comporta la possibilità per le MPMI di partecipare in autonomia alle gare senza la necessità di associarsi con altre imprese o di avvalersi dei requisiti di imprese più grandi.

Nel caso di appalti di lavori pubblici suddivisi in lotti, viene imposta la disciplina già prevista per gli appalti sequenziali.

E' ribadita l'impossibilità di suddividere artificiosamente gli appalti per sottrarli all'applicazione della legge.

Viene previsto che i lavori di importo fino a 100.000 Euro sono affidati preferibilmente alle micro imprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente, fatta salva la necessità, da motivare debitamente, di ricorrere a particolari specializzazioni.

E' infine stabilito l'obbligo del pagamento diretto del subappaltatore nei lavori, nei servizi e nelle forniture, previa certificazione della Direzione lavori.

2. Semplificazione delle procedure di affidamento.

Le norme sono finalizzate a rendere la partecipazione alle gare di appalto più semplice e meno onerosa per le imprese, a garantire maggior speditezza delle procedure di gara nonché il rispetto del principio di trasparenza.

Questo obiettivo viene perseguito con l'obbligo di utilizzare i mezzi informatici per le comunicazioni, gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e delle offerte.

Viene eliminata la fase della verifica obbligatoria del possesso dei requisiti di ordine speciale in capo ad una percentuale di concorrenti prima dell'apertura delle offerte.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di partecipazione in capo all'aggiudicatario e, a campione, su un concorrente alla procedura. Viene esteso l'istituto del soccorso istruttorio anche nella fase di verifica dei requisiti.

Sono ridotti gli oneri posti in capo ai concorrenti ai fini della partecipazione alle procedure di gara nonché in capo agli aggiudicatari di contratti pubblici. In particolare, non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nel caso di affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata e in economia e nel caso di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea. Nel caso di lavori pubblici affidati con procedura diversa dalla procedura negoziata e dall'economia nonché nel caso di servizi e di forniture di importo pari o superiore alla soglia europea, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria di importo pari all'1 per cento dell'importo posto a base di gara. Inoltre, la garanzia definitiva è fissata nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale e non è dovuta nel caso di contratti di lavori pubblici di importo non superiore a 100.000 euro e, per i contratti di servizi e forniture, di importo non superiore a 80.000 euro. Entrambe le garanzie possono essere dimezzate nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità.

Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie (BIM) o strumenti analoghi.

3. La qualità negli appalti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa diventa il criterio ordinario di affidamento di contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Sono disciplinati i casi in cui è consentito l'affidamento di contratti pubblici con il criterio del prezzo più basso nonché i casi in cui è consentito l'affidamento di contratti pubblici esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

E' previsto, in particolare, che il criterio di aggiudicazione debba essere obbligatoriamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamento di contratti pubblici riguardanti servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva, i servizi di ingegneria e architettura e tutti i servizi di natura tecnica di importo superiore a quello previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti, nonché i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera sia pari almeno al cinquanta per cento dell'importo totale del contratto. Per questi ultimi servizi, i concorrenti possono competere esclusivamente in base alla qualità oppure anche sulla base del prezzo, ma in tale caso l'attribuzione del punteggio avviene sulla base di formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, che saranno individuate con il regolamento di attuazione.

Per i casi residuali di servizi e di forniture, è previsto che sia possibile utilizzare il criterio del prezzo più basso qualora ciò sia giustificato in considerazione dell'esiguità dei profili qualitativi oggetto di valutazione. Nel caso di lavori pubblici di interesse provinciale, è ammesso il ricorso al criterio del prezzo più basso qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 2 milioni di euro. In quest'ultima ipotesi il prezzo può essere determinato alternativamente mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto.

Nell'offerta economicamente più vantaggiosa sono individuati elementi di valutazione dell'offerta che valorizzano in particolare:

- la territorialità e la filiera corta, la tutela di esigenze sociali, ambientali e del lavoro;
- il coinvolgimento da parte del concorrente delle micro, piccole e medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a tali imprese;
- l'impegno del concorrente ad utilizzare, in caso di aggiudicazione, per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
- le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
- elementi attinenti alla sostenibilità ambientale, quali, per esempio, le caratteristiche ambientali-paesaggistiche, la riduzione al minimo dei rifiuti prodotti, l'uso efficiente delle risorse, la tutela delle risorse del territorio;
- la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;
- la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi e la formazione riguardante le competenze richieste per l'appalto, solo se riguardano i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
- nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- il coinvolgimento da parte del concorrente delle micro, piccole e medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a tali imprese;

- l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, in riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori part-time e full-time, valutando inoltre la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
- nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio in riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

4. Tutela del lavoro.

Si applicano le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento ed eventuale integrativo provinciale ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il Contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale e viene indicato negli atti posti a base della procedura di gara.

Viene previsto che, in caso di cambio di gestione dell'appalto di servizi, l'Aggiudicatario sia tenuto a verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto con le OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto;

Viene stabilito che l'aggiudicatario di un contratto di lavori, di servizi e di forniture è tenuto ad eseguire il medesimo contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

5. Ruolo della Provincia.

Il disegno di legge prevede che la Provincia promuova l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche attraverso l'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni di cui all'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici) e l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. La Provincia esercita inoltre un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici, anche nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione e a tal fine, nel rispetto degli atti di indirizzo dell'ANAC, adotta linee guida, anche dotati di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione della legge. Tali deliberazioni sono sottoposte a parere del Consiglio delle autonomie locali o ad intesa se incidono sulla finanza locale.

E' inoltre stabilito che la Provincia preveda, quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni, l'applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida adottate dalla Provincia stessa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. La mancata osservanza di tale disciplina comporta la revoca dei contributi già concessi.

6. Centralità del progetto e disposizioni per l'affidamento di incarichi professionali

Il disegno di legge in oggetto prevede che il progetto per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di forniture e di servizi rappresenti lo strumento principale per perseguire le finalità della legge. Il progetto deve in particolare assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo della prestazione ed individuare gli aspetti economici e qualitativi per l'aggiudicazione nonché le condizioni di esecuzione del contratto.

Il disegno di legge in oggetto detta la disciplina dei concorsi di progettazione già oggetto del Protocollo di intesa sottoscritto con gli Ordini professionali nel dicembre 2014, nonché ulteriori norme di carattere generale desunte dal predetto Protocollo, in materia di determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di incarichi relativi all'architettura ed ingegneria ed in ordine al contenuto dei relativi contratti.

Anche per gli incarichi di progettazione è stabilito come criterio ordinario di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (fatti salvi gli incarichi di importo non superiore all'importo previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti), prevedendo come elementi di valutazione l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto ad essere suddiviso in lotti o appalti sequenziali.

Si illustrano di seguito i contenuti dei singoli articoli.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 illustra le finalità dell'intervento normativo e definisce l'ambito di applicazione della disciplina.

Art. 2 (Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici)

L'articolo 2 esplicita i principi che devono essere rispettati nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici.

Art.3 (Centralità della progettazione)

L'articolo 3 illustra il ruolo centrale della progettazione nel perseguire le finalità del disegno di legge; in particolare, il progetto deve garantire il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture, determinare gli aspetti economici e qualitativi per l'aggiudicazione e le condizioni di esecuzione dell'appalto ed assicurare la qualità e l'efficacia della prestazione in relazione alle risorse messe a disposizione, nonché la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione.

Il progetto riguarda la minima unità autonoma e funzionale, di cui viene data una puntuale definizione, e prevede la suddivisione in lotti secondo quanto previsto dall'articolo 7.

L'articolo prevede inoltre che le amministrazioni aggiudicatrici promuovano la qualità architettonica delle opere pubbliche, anche mediante concorsi di progettazione.

Art. 4 (Ruolo della Provincia)

L'articolo 4 valorizza il ruolo della Provincia nel garantire un'uniforme applicazione ed interpretazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte dei soggetti tenuti al rispetto della medesima e nel coordinare le amministrazioni aggiudicatrici anche nei rapporti con l'ANAC e specifica le modalità con le quali la Provincia può svolgere tale ruolo.

La disposizione stabilisce inoltre che la Provincia preveda, quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni, l'applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida adottate dalla Provincia stessa in materia di contratti pubblici. La violazione di tali condizioni di finanziamento comporta la revoca dei contributi concessi, secondo quanto previsto dal bando relativo alla concessione dei contributi.

Art. 5 (Ambito di applicazione soggettivo)

L'articolo 5 definisce l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina contenuta nel disegno di legge in oggetto, precisando che tale disciplina si applica alle amministrazioni aggiudicatrici o esecutrici di lavori, servizi e forniture nonché, nei casi espressamente indicati dalla disposizione, a soggetti sovvenzionati dalle medesime.

Art. 6 (Stima del valore degli appalti o delle concessioni)

L'articolo 6 definisce i criteri per il calcolo del valore stimato di un appalto o di una concessione, chiarendo che qualsiasi forma di opzioni e rinnovi eventuali dei contratti, da considerare al fine di stabilire l'importo dell'appalto, deve essere prevista espressamente nei documenti di gara. La disposizione precisa inoltre che la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato dell'appalto o della concessione non può essere effettuata al fine di escluderlo dall'applicazione della disciplina del presente disegno di legge e che non è consentito il frazionamento dell'appalto o della concessione, a meno che non sia giustificato da ragioni oggettive.

L'articolo stabilisce altresì le modalità di calcolo per ipotesi specifiche quali accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, partenariato per l'innovazione, appalti pubblici di forniture o di servizi che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati, appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo.

Art. 7 (Suddivisione degli appalti in lotti)

L'articolo 7 introduce l'obbligo, salve alcune limitate deroghe, di suddividere in lotti gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici suddividono l'opera in lotti, quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente. In ogni caso le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a motivare l'eventuale mancata suddivisione in lotti.

Nel caso di suddivisione in lotti il valore dell'appalto è quello risultante dalla somma dei valori di tutti i lotti, ad eccezione di alcune ipotesi in cui alcuni lotti possono essere appaltati secondo il proprio valore, qualora gli stessi non superino determinati importi e/o percentuali rispetto al valore complessivo dell'opera del servizio o della fornitura, secondo una disciplina differenziata per gli appalti di importo pari o superiore e di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Agli appalti di lavori suddivisi in lotti si applica la disciplina prevista per gli appalti sequenziali.

Art. 8 (Consultazioni preliminari di mercato)

L'articolo 8 prevede la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di effettuare, prima dell'avvio della procedura di affidamento, consultazioni di mercato al fine di preparare l'appalto ed informare gli operatori economici degli appalti programmati dalle medesime e dei relativi requisiti richiesti.

L'articolo stabilisce, conformemente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria, che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e non alterino la concorrenza.

Art. 9 (Mezzi elettronici di comunicazione)

L'articolo 9 è finalizzato a rendere la partecipazione alle gare di appalto più semplice e meno onerosa per le imprese, a garantire una maggior snellezza delle procedure di affidamento nonché il rispetto dei principi di trasparenza e divulgazione. La disposizione prevede l'obbligo di utilizzare i mezzi informatici per le comunicazioni, gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento, ivi compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e delle offerte. Sono fatti salvi casi particolari e marginali, come ad esempio nel caso in cui sia prevista la presentazione di campionatura oppure quando i programmi che possono gestire i formati di file adatti a descrivere l'offerta non possono essere gestiti con altri programmi aperti o generalmente disponibili.

Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie (BIM) o strumenti analoghi.

Art. 10 (Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria)

L'articolo 10 stabilisce i principi che la progettazione deve rispettare e prevede alcune disposizioni, in linea con il Protocollo di intesa sottoscritto con gli Ordini professionali nel dicembre 2014, relative alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di incarichi tecnici, ai livelli di progettazione da affidare, all'inapplicabilità dell'istituto dell'avvalimento agli affidamenti di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria ed al divieto di cumulo, salvo diversa motivazione, degli incarichi di coordinatore per la sicurezza rispetto a quelli del progettista e del direttore dei lavori.

Art. 11 (Contenuto dei contratti per gli incarichi relativi all'architettura ed all'ingegneria)

L'articolo 11 disciplina il contenuto dei contratti per gli incarichi di progettazione relativi all'architettura ed all'ingegneria, stabilendo che nel contratto per gli incarichi di progettazione siano previste fasi di verifica della rispondenza della prestazione alle esigenze dell'amministrazione.

L'articolo chiarisce i casi in cui può esser riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore al professionista per le modifiche apportate al progetto.

Art. 12 (Concorsi di progettazione)

L'articolo 12 prevede i casi in cui l'Amministrazione ricorre allo strumento del concorso di progettazione al fine di incentivare soluzioni innovative, di maggiore economicità e di peculiare rilevanza tecnica, architettonica e di inserimento ambientale e disciplina i concorsi di progettazione già oggetto del Protocollo di intesa sottoscritto con gli Ordini professionali nel dicembre 2014.

Art. 13 (Pubblicazione dei bandi di gara)

L'articolo 13 disciplina le forme di pubblicità dei bandi di gara e degli avvisi relativi ad affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, prevedendo che gli stessi siano pubblicati secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE nel caso di appalto e dalla direttiva 2014/23/UE nel caso di concessione. La disposizione prevede inoltre che la pubblicazione degli avvisi di preinformazione, dei bandi e degli avvisi di aggiudicazione delle amministrazioni aggiudicatrici sul sito internet di APAC assolve tutti gli adempimenti in materia di pubblicità a mezzo stampa sui quotidiani a livello nazionale e locale. La misura è finalizzata ad eliminare i costi per pubblicità che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici e, nel caso di procedure di gara di rilevanza comunitaria, sugli operatori economici, tenuto che quest'ultimi, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a rimborsare all'amministrazione aggiudicatrice gli oneri di pubblicità.

Art. 14 (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

L'articolo 14 disciplina della partecipazione precedente di candidati offerenti che è volta, in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, ad ammettere alla partecipazione alla gara anche gli operatori che abbiano partecipato ad una consultazione preliminare o alla predisposizione dei documenti che sono posti a base della procedura di gara, qualora l'Amministrazione abbia adottato tutte le misure necessarie per evitare che venga alterata la concorrenza attraverso la comunicazione a tutti gli operatori economici delle informazioni conosciute dal soggetto che ha partecipato alla consultazione o alla predisposizione della documentazione di gara. Il principio è quindi quello di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti. L'esclusione del concorrente dalla procedura di gara può essere disposta nel caso in cui non sia garantita la parità di trattamento con gli altri concorrenti, fermo restando che il soggetto interessato ha la facoltà di provare che la sua partecipazione alla consultazione preliminare o alla predisposizione degli atti di gara non è in grado di falsare la concorrenza.

Art. 15 (Criteri di aggiudicazione)

L'articolo 15 stabilisce, in coerenza con la direttiva comunitaria, che i contratti pubblici sono aggiudicati in via ordinaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La disposizione disciplina i casi in cui è consentito l'affidamento di contratti pubblici con il criterio del prezzo più basso o del costo più basso e le ipotesi in cui è consentito l'affidamento di contratti pubblici esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'articolo prevede infine che l'amministrazione aggiudicatrice possa determinare il costo, ricorrendo ad un approccio basato sui costi del ciclo di vita.

Art. 16 (Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

L'articolo dispone, in coerenza con la direttiva comunitaria, che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. L'articolo stabilisce che qualora la normativa statale determini la misura della remunerazione di taluni servizi o imponga un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Parimenti, per i servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera sia pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, i concorrenti possono competere esclusivamente in base alla qualità, oppure anche sulla base del prezzo, ma in tale caso l'attribuzione del punteggio avviene sulla base di formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, che saranno individuate con il regolamento di attuazione.

L'articolo individua gli elementi di valutazione dell'offerta che valorizzano la territorialità e la filiera corta, la tutela di esigenze sociali, ambientali e del lavoro e per gli incarichi di progettazione prevede come elementi l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto ad essere suddiviso in lotti o appalti sequenziali.

Art. 17 (Termini delle procedure di appalto e di concessione)

L'articolo 17 stabilisce, al fine di rendere le procedure più veloci e più efficaci, il principio che i termini per la partecipazione alle procedure d'appalto devono essere quanto più brevi possibili, senza peraltro determinare indebiti ostacoli all'accesso di operatori economici e comunque devono essere congrui rispetto alla complessità della procedura di gara.

Nelle procedure di importo pari o superiore alla soglia comunitaria i termini minimi sono quelli previsti dalla direttiva 2014/24/UE, fatti salvi i casi particolari in cui la complessità dell'appalto e il tempo necessario per preparare le offerte giustificano la fissazione di termini più lunghi, nonché i termini minori che verranno eventualmente previsti dalla normativa statale di recepimento.

Al fine di assicurare certezza e celerità dei tempi di espletamento delle procedure di gara, l'articolo prevede che il termine da assegnare alla commissione tecnica per la valutazione delle offerte tecniche, prorogabile una sola volta per giustificati motivi, corrisponde al tempo concesso alle imprese per la formulazione dell'offerta incrementato di una percentuale del 20% per il numero di offerte da esaminare, diminuito di una unità.

Art. 18 (Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e di forniture)

L'articolo 18 stabilisce che, al di fuori delle acquisizioni di beni e di servizi sul mercato elettronico, le amministrazioni aggiudicatrici selezionino gli operatori economici da invitare alle procedure di

affidamento di servizi e di forniture, ad esclusione dei servizi e forniture attinenti e funzionali all'esecuzione dei lavori in economia di cui alla legge provinciale sui lavori pubblici, da un apposito elenco telematico aperto predisposto dalla Provincia. Viene inoltre previsto che ai medesimi confronti concorrenziali siano invitati almeno sette operatori economici, in luogo degli attuali tre.

Art. 19 (Avvalimento)

L'articolo 19 estende l'operatività nell'ordinamento provinciale dell'istituto dell'avvalimento, che ad oggi è previsto solamente nella legge provinciale sui lavori pubblici per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. L'avvalimento, istituto di derivazione europea, ha finalità pro concorrenziali, consentendo l'accesso alle procedure di gara ad operatori economici di nuova costituzione o, comunque, che non sono in possesso in proprio dei requisiti richiesti dal bando di gara. In conformità alle direttive europee, viene inoltre previsto che i requisiti relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali possono essere oggetto di avvalimento solo se l'impresa ausiliaria esegue i lavori o i servizi per i quali sono richiesti i requisiti in questione. L'articolo stabilisce anche che nel caso in cui oggetto di avvalimento siano requisiti di natura tecnica quali il possesso di beni, di mezzi o di requisiti che riguardano l'organizzazione imprenditoriale, il contratto di avvalimento debba indicare nel dettaglio i requisiti prestati. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici verificano, nel corso di esecuzione del contratto, che i beni oggetto di avvalimento siano effettivamente utilizzati. L'articolo esclude infine l'operatività dell'istituto dell'avvalimento nel caso di affidamento diretto o di confronto concorrenziale previo invito. E' previsto che il contratto di avvalimento sia presentato ai fini della stipulazione del contratto.

Art. 20 (Composizione delle commissioni tecniche)

L'articolo 20 prevede la costituzione di un elenco telematico aperto di liberi professionisti, di dipendenti pubblici e di dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, suddiviso per ambiti di specializzazione, dal quale sono scelti i componenti delle commissioni tecniche diversi dal Presidente in caso di accertata carenza di organico di adeguate professionalità o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e comprovate.

I soggetti iscritti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente e non devono versare in situazioni di inconferibilità. Ai componenti delle commissioni tecniche si applicano le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. e quelle individuate dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici.

Il responsabile del procedimento individua da tale elenco i componenti, diversi dal Presidente, nel rispetto dei principi di rotazione, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, tenendo conto della idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Art. 21 (Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare)

L'articolo 21 introduce una novità in ordine alla dichiarazione dei requisiti di partecipazione, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, di semplificare le procedure di scelta del contraente, nonché di diminuire il contenzioso. Tale disciplina non si applica alle procedure in due fasi in cui le

amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati invitati a presentare offerta.

Viene eliminata la fase della verifica obbligatoria del possesso dei requisiti di ordine speciale in capo ad una percentuale di concorrenti prima dell'apertura delle offerte.

Viene estesa l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio anche alla fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare, nei casi previsti dall'articolo 22.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di partecipazione in capo all'aggiudicatario e, a campione, senza effetti sul contratto, su un concorrente alla procedura. L'amministrazione può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti in qualsiasi momento della procedura, se ritenuto utile ai fini di assicurare il corretto svolgimento della gara. Nel caso in cui sia accertato, in capo all'aggiudicatario, il mancato possesso dei requisiti richiesti, l'amministrazione annulla l'aggiudicazione, provvede alla segnalazione alle competenti autorità e all'escussione della cauzione provvisoria, se dovuta. Nel caso in cui sia accertato, in capo al concorrente sorteggiato, il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, è disposta la segnalazione del fatto alle competenti autorità. Nel caso in cui l'aggiudicatario o il concorrente sorteggiato sia stato selezionato dagli elenchi telematici di operatori economici, è inoltre prevista la sospensione dai predetti elenchi per un periodo di due mesi.

Art. 22 (Mancaza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni)

L'articolo 22 prevede, in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, che in caso di attivazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del cd. "soccorso istruttorio" non sia applicata alcuna sanzione a carico dei concorrenti.

Art. 23 (Motivi di esclusione)

L'articolo 23 prevede significative novità per quanto attiene ai motivi di esclusione dalle procedure di gara, al fine di garantire la certezza del diritto e di ridurre il contenzioso in materia. La disposizione prevede che le amministrazioni aggiudicatrici escludano il concorrente nel caso in cui sussista uno dei motivi che comportano l'esclusione obbligatoria ai sensi della normativa europea (condanna penale per reati nominati, irregolarità fiscale e contributiva), con la specificazione che l'esclusione obbligatoria per condanna penale opera solamente nel caso in cui il concorrente che abbia riportato condanne per i reati tassativamente indicati dalla Direttiva (partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani). Sono fatti salvi i casi in cui il diritto nazionale preveda ipotesi eccezionali e derogatorie all'obbligo di esclusione per esigenze imperative di interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente. La disposizione prevede che, pur in presenza di condanna penale per i reati suindicati, il concorrente possa essere ammesso alla gara qualora dia prova di avere adottato misure idonee a dimostrare la sua affidabilità. Il principio che viene introdotto, in conformità a quanto previsto dalla direttiva europea, è quello di escludere il concorrente dalla partecipazione alle gare nei casi in cui sia stata accertata dall'amministrazione la sua inaffidabilità. L'operatore economico può quindi fornire la prova di aver adottato misure idonee a dimostrare la sua affidabilità, seppure in presenza di un motivo di esclusione. La direttiva europea fa riferimento, in caso di condanna penale, alla dimostrazione di avere risarcito il danno causato dal reato, di avere chiarito i fatti collaborando con le

autorità competenti oppure di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Nel caso di reati in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro l'esclusione può essere disposta quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.

Nel caso in cui il concorrente non abbia adottato alcuna misura per dimostrare la sua affidabilità, fatte salve eventuali diverse disposizioni statali in proposito, la proposta normativa prevede che l'esclusione del concorrente operi per cinque anni dalla data della sentenza definitiva nel caso dei reati nominati dalla Direttiva.

L'esclusione dalla gara per irregolarità fiscale o contributiva può essere disposta solamente se l'inottemperanza è stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa e abbia quindi maturato la definitività negli effetti. Non può essere inoltre disposta l'esclusione nei casi di irregolarità di importo contenuto, secondo il principio di proporzionalità, nonché nei casi in cui l'operatore economico sia stato informato della irregolarità successivamente alla scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara. Su quest'ultimo aspetto, la disposizione normativa è conforme alla recente normativa nazionale in materia di Durc, che, in assenza dei requisiti per il rilascio del Durc regolare, pone l'obbligo agli enti preposti di invitare il soggetto a regolarizzare la propria posizione prima dell'emanazione del certificato.

L'articolo prevede inoltre che l'esclusione del concorrente possa essere disposta qualora ricorrano gli ulteriori motivi di esclusione previsti dalla Direttiva europea, quali violazioni di obblighi ambientali o sociali, gravi illeciti professionali, al ricorrere dei quali l'amministrazione può escludere dalla gara il concorrente, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione è grave e incide sull'affidabilità dell'operatore economico.

Art. 24 (Informazione dei candidati e degli offerenti)

L'articolo 24 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute, per qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, a comunicare al concorrente le motivazioni della sua esclusione dalla procedura di gara, lo stato della procedura di gara e l'esito della procedura stessa.

La disposizione, in conformità a quanto previsto dal diritto europeo, è quindi finalizzata ad assicurare maggior trasparenza alle procedure di gara.

Art. 25 (Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto)

L'articolo 25 prevede alcune novità in materia di subappalto. In particolare stabilisce, al fine di garantire trasparenza nella catena degli appalti, che l'affidatario, prima della stipula del contratto, sia tenuto ad indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi e il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in tali lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

Inoltre l'articolo, per tutelare i subappaltatori, prevede l'obbligo del pagamento diretto del subappaltatore nei lavori, nei servizi e nelle forniture, previa certificazione della Direzione lavori e stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare.

Art. 26 (Modifica dei contratti durante il periodo di validità)

L'articolo 26 disciplina le modifiche dei contratti durante il periodo di validità, in conformità con quanto stabilito dalle direttive europee e dalla giurisprudenza comunitaria.

L'articolo declina i casi in cui è possibile apportare modifiche contrattuali, anche a seguito di varianti progettuali, senza dover effettuare una nuova procedura di gara e le ipotesi che richiedono invece una nuova procedura di appalto o di concessione.

Art. 27 (Finanza di progetto nei servizi)

L'articolo 27 stabilisce che, ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici devono valutare la possibilità di ricorrere alla finanza di progetto in luogo dell'appalto. L'articolo disciplina inoltre i casi in cui i privati possono presentare proposte per la realizzazione in finanza di progetto, ossia nel caso in cui il servizio oggetto della proposta non sia inserito negli strumenti di programmazione dell'amministrazione, nel caso in cui, al momento di presentazione della proposta, il servizio non sia erogato in alcun modo dall'amministrazione o non sia oggetto di procedura concorsuale. L'articolo disciplina, in tali casi, le modalità di esperimento della procedura di gara.

Art. 28 (Appalti e concessioni riservati)

L'articolo 28 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione a laboratori protetti e ad operatori economici che abbiano quale scopo l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità, oppure possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti se almeno il 30% dei lavoratori di tali laboratori è costituito da soggetti con disabilità o svantaggiati.

Art. 29 (Misure promozionali per le micro, piccole e medie imprese e per l'accesso alle gare)

L'articolo 29 prevede misure finalizzate a promuovere la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici alle micro, piccole e medie imprese.

In particolare l'articolo dispone che i lavori fino a 100.000 euro siano affidati preferibilmente alle micro imprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente, fatta salva la necessità, da motivare debitamente, di ricorrere a particolari specializzazioni. Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nel caso di affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata ed in economia e nel caso di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea.

Nel caso di lavori pubblici affidati con procedura diversa dalla procedura negoziata e dall'economia nonché nel caso di servizi e di forniture di importo pari o superiore alla soglia europea, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria di importo pari all'1 per cento dell'importo posto a base di gara.

La garanzia definitiva è fissata nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale e non è dovuta per i contratti di lavori pubblici di importo non superiore a 100.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo non superiore a 80.000 euro

L'importo delle garanzie può essere ridotto del 50 per cento se agli operatori economici sia stata rilasciata dagli appositi organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle specifiche norme europee.

Art. 30 (Clausole sociali)

L'articolo 30 prevede le condizioni economico-normative da riconoscere ai lavoratori impiegati negli appalti; per gli appalti di servizi, tali condizioni erano fino ad oggi rimesse ad accordi ed intese politiche espresse in ambito provinciale e non contemplati a livello normativo.

Il tema è stato affrontato fin dal 2010 al Tavolo Appalti, con appositi protocolli di intesa; nel 2014 sono state concordate fra Provincia, parti datoriali e confederazioni sindacali, le modalità concrete per assicurare ai lavoratori le disposizioni contrattuali anche economiche non inferiori a quelle previste dal CCNL stabilito come riferimento dalla Giunta provinciale (ed integrativo provinciale) rispetto alla materia dell'appalto; La Giunta provinciale quindi ha approvato e mantiene aggiornato l'elenco dei CCNL di riferimento per i diversi settori di attività (ad oggi n.20 settori).

Con questa disposizione si propone altresì di disciplinare la riassunzione della manodopera nei casi di cambio di gestione di un appalto di servizi.

Il tema è stato affrontato nel 2014 dal Tavolo Appalti con l'intesa che permane in capo al nuovo Aggiudicatario l'obbligo di riassunzione prioritaria del personale del precedente Aggiudicatario nel caso si ritenga di procedere a nuove assunzioni per l'esecuzione dell'appalto. Il riconoscimento di anzianità del lavoratore, la sua retribuzione e il suo livello di inquadramento, è rimesso a quanto stabilito nella disciplina del CCNL, come concordato al predetto Tavolo Appalti.

La medesima disposizione propone infine di garantire una maggiore tutela ai lavoratori svantaggiati. Il tema è stato affrontato nel 2014 dal Tavolo Appalti con l'intesa che l'Aggiudicatario dovrà eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie degli invalidi fisici, psichici, sensoriali ecc.

Art. 31 (Modificazioni all'art. 3 della legge provinciale sui lavori pubblici)

L'art. 31 del disegno di legge sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

Art. 32 (Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici)

L'art. 32 del disegno di legge modifica i commi 1 e 1 bis dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

Art. 33 (Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici)

L'art. 33 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 34 (Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 34 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 35 (Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 35 del disegno di legge modifica i commi 5, 7, 12bis, 12 ter dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 36 (Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 36 del disegno di legge modifica i commi 2, 5, 8, 9, 10, 12 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 37 (Modificazioni dell'articolo 23 bis della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 37 del disegno di legge modifica il comma 5 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 38 (Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 38 del disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 39 (Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 39 del disegno di legge modifica i commi 1 e 5 quater dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 40 (Modificazioni dell'articolo 30.1 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 40 del disegno di legge modifica il comma 5 dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 41 (Modificazioni dell'articolo 32 bis della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 41 del disegno di legge modifica il comma 1, lett. a) e comma 2 dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 42 (Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 42 del disegno di legge modifica il comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 43 (Modificazioni dell'articolo 33 ter della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 43 del disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 44 (Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 44 del disegno di legge modifica i commi 2 e 11 dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 45 (Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 45 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 46 (Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 46 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 47 (Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 47 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 48 (Modificazioni dell'articolo 50 ter della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 48 del disegno di legge modifica il comma 4 dell'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 49 (Modificazioni dell'articolo 50 quater della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 49 del disegno di legge modifica i commi 4, 5, 8, 13, 16, 17, 19 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 50 (Modificazioni dell'articolo 50 duodevices della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 50 del disegno di legge modifica il comma 5 dell'articolo 50 duodevices della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 51 (Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 51 del disegno di legge modifica il comma 1, lettera b) dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

*Art. 52 (Modificazioni dell'articolo 58 della legge provinciale
sui lavori pubblici)*

L'art. 52 del disegno di legge modifica il comma 1, lettera f) dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

Art. 53 (Modificazioni dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici)

L'art. 53 del disegno di legge modifica il comma 8 dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

Art. 54 (Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sui contratti e beni provinciali)

L'art. 54 del disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

Art. 55 (Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale sui contratti e beni provinciali)

L'art. 55 del disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.

Art. 56 (Abrogazioni)

L'art. 56 abroga specifiche disposizioni della legge provinciale legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici), del regolamento di attuazione della medesima e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (sui contratti e sui beni provinciali) al fine di coordinare il nuovo intervento normativo con la disciplina vigente in materia.

Art. 57 (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 57 detta la disciplina transitoria relativa all'applicazione delle disposizioni del disegno di legge.

Trento, 11 dicembre 2015

IL PROPONENTE
L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE
E ALL'AMBIENTE
- MAURO GILMOZZI -